REGOLAMENTO (CE) N. 510/97 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1997

recante modifica del regolamento (CE) n. 2177/96 che prevede l'apertura, per la campagna 1996/97, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1] modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/96 [2], in particolare l'articolo 38, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2181/91 [4], ha stabilito le modalità delle distillazioni volontarie previste dagli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87; che il regolamento (CE) n. 1650/96 della Commissione [5] ha fissato i prezzi, gli importi degli aiuti e alcuni altri elementi applicabili alla distillazione preventiva per la campagna 1996/97;

considerando che, dal momento dell'apertura della distillazione preventiva, il mercato dei vini ha presentato uno sviluppo diverso per i vini bianchi e per i vini rossi, nettamente più favorevole per i vini rossi; che, stando così le cose, non è più opportuno distillare ingenti quantità di vini rossi; che è quindi indicato permettere ai produttori di vini rossi che abbiano sottoscritto contratti di fornitura nel quadro della distillazione preventiva di trasferire i diritti e gli obblighi che scaturiscono da tali contratti ai produttori di vini bianchi; che è necessario non applicare, a questi ultimi produttori, i massimali relativi alle quantità da distillare fissati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2177/96 della Commissione [6], che occorre quindi aggiungere nuovi articoli al regolamento in esame;

considerando che il regolamento (CE) n. 2177/96 ha aperto la distillazione preventiva per la campagna 1996/97; che i contratti di distillazione dovevano essere sottoscritti entro e non oltre il 25 gennaio 1997;

considerando che la suddetta distillazione preventiva, pur avendo dato risultati rilevanti, ha tuttavia lasciato in circolazione vini non idonei al mercato, i quali gravano su quest'ultimo; che è quindi necessario ritirare questi vini dal mercato riaprendo la distillazione preventiva per un volume limitato, unicamente di vino da tavola, al fine di migliorare la qualità dei prodotti da mantenere in commercio;

considerando che, se il volume globale richiesto per regione supera le quantità previste, gli Stati membri devono applicare un coefficiente di riduzione unico per tutti i nuovi contratti presentati;

considerando che, ai fini della sana gestione dei volumi in oggetto, è necessario derogare a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2721/88, prevedendo che i contratti o le dichiarazioni presentate possano essere soggette ad una riduzione dei volumi richiesti;

considerando che, onde potenziare l'efficacia del provvedimento, è opportuno, in primo luogo, concentrare questa operazione di distillazione in un breve lasso di tempo e, in secondo luogo, autorizzare gli Stati membri ad imporre misure più restrittive, come la costituzione di una cauzione contemporaneamente alla presentazione del contratto o della dichiarazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 2177/96 sono inseriti i seguenti articoli:

«*Articolo 1 bis*

1. Nel quadro dei contratti di cui all'articolo 1, presentati per approvazione entro il termine previsto all'articolo 2, paragrafo 1, i produttori di vini da tavola bianchi possono surrogare i produttori di vini da tavola rossi, titolari di tali contratti, nei loro diritti ed obblighi connessi a tali contratti per tutti o parte dei quantitativi contrattuali.

2. La surrogazione di cui al paragrafo 1, avente ad oggetto la consegna di vini da tavola bianchi, è presentata per approvazione all'organismo d'intervento entro il 18 aprile 1997.

3. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2721/88, i massimali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 non si applicano ai produttori di vini bianchi che siano subentrati nei diritti e negli obblighi derivanti dai contratti di cui al paragrafo 1, per i quantitativi ivi indicati.»

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 31.
(3) GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88.
(4) GU n. L 202 del 25. 7. 1991, pag. 16.
(5) GU n. L 207 del 17. 8. 1996, pag. 10.
(6) GU n. L 291 del 14. 11. 1996, pag. 17.